

LEGGE UE PER L'ANNULLAMENTO DEGLI INTERESSI SUL DEBITO PUBBLICO

Portate fra i politici un bambino che possa esclamare “mamma, papà perché il re è nudo?”

Ho già spiegato che si può fare una legge che elimina il debito pubblico. Eliminiamo almeno gli interessi su di essi. Questa legge lo fa con il semplice cambiamento di un articolo del trattato UE. **Attualmente gli stati sono messi in una assurda situazione di inferiorità rispetto alle banche** le quali possono ricevere prestiti dalla BCE a tassi molto vantaggiosi, anche pressoché nulli, e comprare debito pubblico degli stati ad interessi molto superiori. Questa legge obbliga la BCE ad erogare prestiti agli stati UE a tasso nullo. Anche il Quantitative easing da parte della BCE è un falso in quanto la BCE e le banche centrali nazionali acquistano i titoli del debito pubblico sul mercato secondario (leggi: banche) e non direttamente dagli stati, perché impedito dall'art 123 del trattato consolidato, di cui qui si tratta.

ART. 1 – Cambiamento del comma 1 dell'art 123 del Trattato consolidato dell'Unione Europea

Il comma 1 dell'art 123 del trattato consolidato dell'unione europea (ex articolo 101 del TCE), afferma:

“Sono **vietati** la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.”

Il comma 1 dell'art, 123 del trattato è sostituito dal presente:

“Sono **permessi**, a tasso nullo di interesse o comunque più agevolato rispetto a quello più basso concesso agli enti bancari tradizionali, la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.”